



COMUNE DI MASSA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE E
MANIFESTAZIONI**

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni all'attività di trattenimento e svago e alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, di cui agli artt. 68 e ss. del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/31 n.773 e relativo Regolamento di esecuzione, nonché l'art. 3 della legge 287/91 e art. 28 del D.L. 31/3/1998 n. 114.

Art. 2

Definizione delle Sagre

Per sagre si intendono le feste e le altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purchè riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

Art. 3

Tipologia delle sagre e delle manifestazioni e loro caratteristiche

Le sagre si distinguono nelle seguenti tipologie:

- tipologia A: ricomprende quelle sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o singole zone di esso.
- tipologia B: ricomprende quelle manifestazioni caratterizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive, associazioni sindacali, organismi religiosi, enti ed associazioni di volontariato, culturali e sportive.
- tipologia C: comprende le manifestazioni organizzate dai partiti politici.

Art. 4

Istituzione e formulazione del calendario delle sagre

E' istituito il calendario delle sagre che viene predisposto annualmente dal competente ufficio comunale entro il 30 marzo, previa valutazione delle domande presentate.

Art. 5

Divisione del territorio comunale

Ai fini della formulazione del calendario delle sagre, il territorio comunale è diviso in cinque circoscrizioni:

- Circoscrizione n. 1 – Zona Montana;

- Circoscrizione n. 2 – Destra Frigido;
- Circoscrizione n. 3 – Centro Città;
- Circoscrizione n. 4 – Largo Viale Roma;
- Circoscrizione n. 5 – Marina di Massa.

Art. 6

Criteria per l'inserimento nel calendario delle sagre e per il rilascio delle relative autorizzazioni

L'inserimento nel calendario delle sagre ed il rilascio delle relative autorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la durata massima di ciascuna sagra non potrà essere superiore ai sette giorni;
- b) per quanto attiene ai festival politici la durata massima di svolgimento è fissata in giorni dodici;
- c) nella stessa circoscrizione dovrà essere evitata, di norma, la sovrapposizione di manifestazioni;

A tal fine gli organizzatori di sagre che si svolgono nella stessa circoscrizione dovranno preliminarmente concordare il periodo di svolgimento delle rispettive manifestazioni.

- d) nello stesso luogo e nello stesso quadrimestre non potrà svolgersi più di una sagra.

Il Dirigente può disporre annualmente una deroga motivata, previo conforme parere della Circoscrizione interessata.

Art. 7

Domande di inserimento nel calendario delle sagre

Le domande di inserimento nel Calendario delle sagre devono essere presentate dagli organizzatori entro il 15 Marzo di ciascun anno.

In tali istanze devono essere dichiarati:

- a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
- b) generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo legale rappresentante;
- c) luogo di svolgimento e strade occupate dalla manifestazione, periodo e denominazione della stessa;
- d) strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altro;
- e) programma di massima della manifestazione;
- f) generalità del soggetto richiedente l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed estremi della sua iscrizione a R.E.C. c/o la C.C.I.A.A. per conto del soggetto organizzatore.

In allegato alla domanda deve essere prodotta, nei soli casi di reiterazione della manifestazione, una relazione illustrativa sullo sviluppo dell'ultima edizione della stessa.

Art. 8

Criteri di priorità per domande di inserimento nel Calendario delle sagre

- A) - Ai fini dell'inserimento nel Calendario delle sagre, verranno accolte con priorità le richieste relative manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni a partire dal 1991.
- B) - A parità di edizioni svolte, verrà accolta la domanda presentata in data anteriore.
- C) - In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di nuove manifestazioni che interessano la stessa località, i cui periodi vengano a sovrapporsi e/o coincidere, la precedenza verrà accordata all'organismo che avrà presentato la domanda in data antecedente.

Art. 9

Spostamento di luogo e di data

Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una sagra dopo la formulazione del calendario, potrà essere autorizzato, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 6.

Art. 10

Autorizzazione per l'attività di trattenimento e svago

La domanda per ottenere l'autorizzazione alle attività di trattenimento e svago previste nel programma della sagra deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione dal Presidente o dal legale rappresentante del soggetto promotore.

Nella domanda devono essere dichiarati gli elementi di cui al precedente art. 7 lett. a), b) e c).

Dovrà essere allegato il programma della sagra con indicati data, orario di inizio e tipologia delle singole attività.

Eventuali successive integrazioni e/o modificazioni potranno essere apportate a condizione che il programma definitivo venga presentato almeno dieci giorni prima l'inizio della sagra.

Qualora sia previsto lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o giochi popolari che richiedono particolari sforzi fisici (tiro alla fune, corsa nei sacchi, ecc....) dovrà essere assicurata la presenza di un medico, da comprovare con apposita dichiarazione da parte dello stesso.

Qualora la manifestazione preveda la presenza di animali di qualsiasi genere dovrà essere assicurata l'assistenza di un medico veterinario da attestare con apposita dichiarazione dello stesso.

Il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trattenimento e svago in parola è subordinato alla preventiva dichiarazione di agibilità delle strutture, degli impianti e delle installazioni da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione, quando previsto, da richiedere a cura dell'organizzatore della sagra.

Art. 11

Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

La domanda per ottenere l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione, da persona iscritta al R.E.C. per conto del soggetto organizzatore.

Nella domanda devono essere dichiarate le proprie generalità, gli elementi di cui ai punti a), c) e f) del precedente art. 7 e gli estremi dell'iscrizione al R.E.C.

Alla stessa deve essere allegato il menù proposto che dovrà prevedere pochi piatti prevalentemente caratterizzati dall'uso di prodotti tipici provinciali.

L'effettivo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia igienico – sanitaria.

Art. 12

Orari e limiti di rumorosità

Le attività rumorose previste nel programma delle sagre (concerti, orchestre, spettacoli musicali, ecc....) dovranno rispettare gli orari, non oltre le ore 24,00, e i limiti di rumorosità di cui alla legge 26/10/95 n. 447 e successivi decreti attuativi, salvo il possesso di eventuali autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art., comma 1, lett. h) della sopraccitata legge.

Tali autorizzazioni in deroga dovranno essere specificamente richieste a cura degli organizzatori delle sagre all'ufficio comunale competente.

Art. 13

Pesche e tombole

Qualora, nel corso di dette iniziative, sia prevista anche l'effettuazione di pesche di beneficenza e/o tombole, dovrà essere presentata apposita richiesta di autorizzazione contenente i seguenti dati:

- Pesche: numero di biglietti in vendita e costo unitario (max Euro 7.746,85);
- Tombole: ammontare del montepremi (max Euro 1.549,37)

Per le pesche e le tombole il cui ricavato e i cui premi superino le somme sopraindicate, l'autorizzazione dovrà essere richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana.

Art. 14

Posteggi riservati agli operatori del commercio su area pubblica

Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle sagre, potrà essere consentito lo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio dei prodotti merceologici attinenti alle sagre di tipologia A) agli operatori autorizzati su dette aree, previo rilascio di autorizzazione da parte del Settore Attività produttive, su un numero di posteggi non superiore a venti.

Art. 15

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 25.08.1991, n. 287, chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre in violazione del presente Regolamento , è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 258,23 a Euro 1.549,37.